



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2010

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Allegato	»	38
Disegno di legge	»	44
Testo del decreto-legge	»	45
Tabella 1	»	55
Allegato 1	»	60
Allegato 2	»	67

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, si compone di quattro articoli. Ai fini di una migliore esposizione delle singole disposizioni, data

la particolare struttura del provvedimento, e di una precisa indicazione degli eventuali oneri finanziari recati da alcune proroghe, è stata predisposta un'unica relazione sia illustrativa che tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - tabella 1 allegata (Proroghe non onerose di termini in scadenza)

La disposizione prevede la proroga al 31 marzo 2011 dei termini e dei regimi giuridici di cui alla tabella 1 allegata al decreto. Inoltre al comma 2 prevede altresì la possibilità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tali proroghe non comportano effetti finanziari. Di seguito si riportano le indicazioni in ordine all'assenza di effetti sulle singole proroghe.

Agenzia Torino 2006 - proroga della attività commissariale

Articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Viene prevista la proroga dell'attività del commissario liquidatore, il cui termine è fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2010, per pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Agli oneri conseguenti alla proroga dell'attività liquidatoria si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie rimaste, da trasferire al commissario nell'ambito delle risorse annuali iscritte in bilancio finalizzate agli interventi di competenza dell'Agenzia, senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo di enti pubblici

Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897

La disposizione differisce, limitatamente alla Fondazione Gaslini di Genova (ente non compreso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), il termine per l'attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che impone agli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i propri statuti al fine di assicurare, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (31 maggio 2010), la riduzione del numero di componenti degli organi di am-

ministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre).

La proroga, che concerne soltanto la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione essendo il collegio dei revisori già costituito da tre componenti, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Predisposizione dei piani di stabilizzazione finanziaria e adozione degli atti in essi indicati

Articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La norma prevede la possibilità di un adeguamento dei piani di stabilizzazione finanziaria, eventualmente già predisposti, alla luce delle nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale, introducendo un termine massimo entro il quale poter procedere in tal senso. In quanto tale, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione, per quanto riguarda la regione Campania, consente l'adeguamento del piano anche ai fini dell'inclusione dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Proroga del termine per l'emanazione del regolamento che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato

Articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Si tratta della proroga del termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante l'emanazione del decreto interministeriale che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato. La proroga non comporta, pertanto, effetti finanziari.

Trasporto pubblico locale

Articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale

La disposizione prevede il differimento del termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente al trasporto pubblico locale, attualmente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro strategico nazionale

Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Al fine di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del QSN 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, viene prorogato il termine previsto dall'articolo 6-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente la procedura di riprogrammazione delle risorse individuate dal comma 1 dello stesso articolo. Si intende in tal modo delineare un percorso procedurale celere e di maggiore certezza ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri del 26 novembre 2010 e già avviato con la delibera CIPE adottata lo stesso giorno.

La proroga in parola, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento la predetta procedura di riprogrammazione già prevista dalla normativa vigente, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni

In relazione agli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, individuate da ultimo dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010, viene prevista la proroga dei termini per completare l'*iter* delle stesse. Analoghe proroghe sono previste per le assunzioni relative ai comparti sicurezza e università in relazione alle specificità di settore.

In particolare, mentre al punto 1 vengono ulteriormente prorogate talune disposizioni in materia di assunzioni già prorogate per l'anno 2010, al punto 2 viene prorogato il termine entro cui concedere le autorizzazioni ad assumere ed effettuare le assunzioni relative all'anno 2010 a valere sulle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca (rispettivamente articolo 66, commi 9-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni). Analogamente la proroga di cui al punto 3 riguarda il termine per procedere alle assunzioni di personale delle università statali relative all'anno 2010 in riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. In relazione alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni, al punto 4 viene inoltre prevista la proroga delle graduatorie concorsuali approvate successivamente al 30 settembre 2003. L'articolato, limi-

tandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Programma statistico nazionale 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 approvato con DPCM 3 agosto 2009

Si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2011-2013, sia prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 2009. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi dello svolgimento dell'ordinaria attività statistica ufficiale – prevista come obbligatoria e disciplinata da regolamenti comunitari o norme di legge ordinaria – da parte delle amministrazioni, enti e organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

Proroga di termini in materia di tassa automobilistica

Articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

L'intervento proroga il termine originariamente previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già prorogato dal decreto-legge n. 207 del 2008, ed in scadenza il 31 dicembre 2010 (periodo di imposta 2010), entro il quale sono efficaci le leggi regionali emanate in materia di tassa automobilistica e di IRAP. Ciò al fine di garantire continuità nell'attività di assicurazione del gettito in relazione all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale. Dalla disposizione non discendono effetti finanziari.

Proroga di termini in materia di reti dell'energia

Articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Per superare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia) del decreto-legge n. 78 del 2009, sollevata dalla regione Toscana e dalla regione Puglia a tutela delle proprie competenze, viene prorogato il termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni e province autonome volta per volta interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale ai sensi del medesimo articolo 4.

La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale

Articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170

La norma consente ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, la possibilità di sostenere, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2011, le prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive

Articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

La norma è volta a prorogare il termine per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e pertanto, concernendo adempimenti posti a carico delle imprese delle strutture alberghiere, non determina effetti finanziari.

Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'interno: periodo minimo di servizio dei vice-prefetti

Articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

La norma non determina effetti onerosi, trattandosi del differimento del termine originariamente previsto (1° gennaio 2011) per l'individuazione dei requisiti minimi per la promozione alla qualifica di vice-prefetto.

Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento dei bilanci degli enti locali

Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26

La disposizione prevede la proroga delle disposizioni vigenti in materia di procedura per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, confermando i poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione.

La previsione è di carattere ordinamentale e non comporta l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proroga di termini in materia di carta di identità

Articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

La disposizione è volta a prorogare il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2011, a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le carte di identità rilasciate devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Misure per la funzionalità della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La proroga della soppressione del contributo a carico di comuni e province, prevista dal comma 5, dell'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, prorogando, nel contempo, anche la riduzione dei contributi ordinari a favore dei medesimi enti.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa: proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza

Articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

La proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza è priva di effetti finanziari, in quanto riveste carattere ordinamentale.

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: assunzione di personale civile NATO

Articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Viene prevista, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 244 del 2007, e quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi.

Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione

Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

La disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. L'esigenza di una proroga è stata tra l'altro evidenziata in una recente segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nell'ambito di tale segnalazione, l'Autorità ha indicato l'opportunità di adeguare la formulazione attuale dell'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a.

Articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La norma prevede il prolungamento dei soli comandi già in essere di personale di Poste italiane s.p.a. presso amministrazioni pubbliche. La proroga avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, è priva di effetti finanziari.

Collegio dei revisori ENEA

Articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

La disposizione differisce il termine di cessazione delle funzioni del collegio dei revisori già costituito in seno all'ENEA, che era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 23-octiesdecies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010.

La proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Proroga del termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

È disposta la proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte, in scadenza al 31 dicembre 2010, in quanto sono stati differiti i termini relativi a taluni adempimenti fondamentali in materia di

quote latte, in merito ai quali il Commissario stesso ha compiti specifici. In particolare, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 ha posticipato, fino al 31 dicembre 2010, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e conseguentemente, essendo prorogati alla stessa data i termini per la domanda di rateizzazione, il Commissario dovrà successivamente procedere ai relativi adempimenti a suo carico. Gli oneri relativi alla suddetta proroga gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell'AGEA.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il primo Programma nazionale triennale 2007-2009 della pesca – prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) – al fine di consentire di porre in essere, anche per l'annualità 2011, la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Inoltre, le ordinarie procedure di approvazione del Programma triennale, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, non consentirebbero la necessaria tempestività programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dell'esigenza di un adeguamento di tali obiettivi all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, così come determinate dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011.

Proroga di termini per la funzionalità dei servizi pubblici ambientali negli ambiti territoriali ottimali

Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

La disposizione intende estendere la durata del periodo transitorio previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità di ambito territoriale ottimale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, previsto dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009. La norma intende evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle sopprimende Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in attesa che tutte le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, come previsto dal citato articolo 2, comma 186-bis.

La proroga è priva di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti e in materia di commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE

Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Si tratta della proroga al 31 marzo 2011 del termine relativo all'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) >13.000 kJ/Kg previsto per il 31 dicembre 2010 dal decreto legislativo n. 36 del 2003 (articolo 6, comma 1, lettera p). Al riguardo, si fa presente che tale termine risulta essere già stato precedentemente prorogato, da ultimo, dal comma 2-ter dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

La proroga, essendo riferita all'inammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti individuata dall'articolo 6 comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, stabiliva che, dal 1° gennaio 2010, non potessero più essere venduti a Paesi extra-UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, tale limite è stato posticipato al 1° gennaio 2011. Tale limitazione all'esportazione, peraltro, non rispecchia, di fatto, il dettato della direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV nei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra-UE.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-procedure concorsuali

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13

La disposizione prevede la proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 208 del 2008, che prevedono

l'autorizzazione ad assumere personale presso l'ISPRA, già prorogate da ultimo con l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, al fine di consentire la conclusione regolare delle procedure concorsuali.

La proroga non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le assunzioni vengono disposte nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa integrata ambientale

Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

Viene disposta la proroga della disposizione dell'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, e 5-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, che ha previsto, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, che le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.

Trattandosi di proroga al 2011 delle competenze già mantenute in capo ai comuni fino al 2010 dal decreto-legge n. 195 del 2009 e, quindi, di attività già svolte, i cui costi sono integralmente coperti dalla tariffa, la disposizione non ha implicazioni finanziarie negative.

Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea

Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

Viene prorogato il termine per l'emanazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. La proroga consente quindi di arginare la confusione interpretativa sull'applicazione delle disposizioni introdotte nella legge 15 gennaio 1992, n. 21, del citato articolo 29, comma 1-*quater*, nell'attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, in attesa di una soluzione condivisa tra i diversi soggetti interessati. Per tali motivi non si determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Diritti aeroportuali

Articolo 5, commi 6, lettere a) e b), e 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Viene prorogato il termine sia per l'aggiornamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, sia della decadenza dall'aggiornamento qualora i concessionari non presentino istanza di stipula del contratto di programma. Il complesso *iter* istruttorio previsto per l'emana-zione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma. Attualmente, sono stati approvati, infatti, i contratti relativi agli aeroporti di Napoli, Pisa, Bari e Brindisi, mentre è in fase di perfezionamento il decreto approvativo di quello dell'aeroporto di Bologna. Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti gli altri contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Da quanto esposto, discende la necessità di prorogare anche la pre-visione relativa alla decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari, di cui alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 194 del 2009.

Viene disposta, altresì, la proroga del termine relativo alla sospensione degli adeguamenti tariffari di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come modificato dall'articolo 5, comma 7, del citato decreto-legge n. 194 del 2009, secondo le modalità ivi previste.

Le disposizioni non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Verifiche sismiche

Viene prorogato il termine delle verifiche tecniche di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, che devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari in particolare per gli edifici e le opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2; tale disposizione proroga inoltre il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche riguardanti le dighe di ritenuta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004.

Proroga per il settore funiviario

Articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166

In considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, vengono prorogati i termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funicolari.

Detta proroga, da riconoscersi previa verifica degli organi di controllo, risponde altresì all'esigenza di tenere in debita considerazione i cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso od inesistente innervamento degli impianti.

Per quanto sopra, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Concessioni aeroportuali

Articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Viene posticipato il termine per la conclusione dei procedimenti di affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali, fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che aveva già prorogato il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

Gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del Gruppo di lavoro di vertice, istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione.

Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti, che hanno comportato un prolungamento dell'*iter* dei decreti approvativi delle convenzioni che i gestori sottoscrivono con l'ENAC, finalizzati al rilascio della concessione, rendono necessario prorogare ulteriormente il termine.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Proroga dei termini per la prova pratica di guida del ciclomotore

Articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120

La proroga concerne il differimento del termine stabilito dall'articolo 17 della legge n. 120 del 2010, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 116 del codice della strada, che prevede, tra l'altro, che ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore il candidato debba sostenere una prova pratica di guida, previa idonea formazione.

Lo Stato italiano sta procedendo al recepimento della direttiva 2006/126/CE, in materia di patenti, che introduce per la guida dei veicoli di cui trattasi la patente di guida di categoria AM: il relativo decreto le-

gislativo deve essere pubblicato entro il 19 gennaio 2011 ed alle relative disposizioni dovrà darsi applicazione al più tardi entro il 19 gennaio 2013.

La proroga richiesta, pertanto, è finalizzata a posticipare la data di applicazione delle disposizioni in materia di formazione e prova pratica alla guida dei ciclomotori ad un momento successivo nel quale, pubblicato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, sarà possibile anticipare l'efficacia delle disposizioni inerenti alla patente di categoria AM, superando le difficoltà e le inadeguatezze dell'attuale quadro normativo e relative alla natura giuridica del suddetto certificato di idoneità.

La disposizione ha carattere prettamente organizzatorio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Personale marittimo

Articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Si tratta delle proroga della disposizione che prevede che il Governo adegui la durata del periodo di validità dei certificati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale; il termine, originariamente previsto in sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 194 del 2009.

Trattandosi di proroga relativa a validità di atti amministrativi non comporta oneri.

Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto

Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Viene prorogato il termine entro cui dovrà essere concluso il procedimento di riordino del Corpo delle capitanerie di porto, inizialmente fissato alla data del 31 dicembre 2009 dall'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente ampliato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La proroga si rende necessaria in virtù della complessità della materia, stanti gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Fondo di garanzia

Articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2010, n. 257

La disposizione prevede la proroga della garanzia prevista dal decreto ministeriale 21 settembre 2010, ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 che autorizza la proroga degli aiuti sotto forma di garanzie fino a tutto il 2011.

Il suddetto decreto ministeriale ha previsto l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, presso il Ministero dello sviluppo economico, alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti.

Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività, ai sensi del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, nell'ambito del citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stata istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

La proroga è volta ad evitare l'interruzione nell'operatività del Fondo di garanzia e consentire la continuità nell'erogazione dei benefici alle piccole e medie imprese di autotrasporto che versano in una situazione di grave crisi.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in quanto vengono utilizzati i fondi già previsti a legislazione vigente e stanziati per la citata sezione speciale del Fondo.

Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220

La disposizione intende prorogare, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro, gli interventi previsti in favore del settore dell'autotrasporto.

Tale proroga sarà attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, individuando specificatamente le finalità cui destinare le risorse complessivamente disponibili. La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto le risorse disponibili sono scontate sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo, e 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Sono prorogati i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti

pubblici), concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici (comma 9-*bis*) e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione (comma 15-*bis*).

Si tratta di proroghe di natura ordinamentale che non determinano effetti finanziari.

Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio

La disposizione è diretta a prorogare, in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in ragione della particolare congiuntura economica, la sperimentazione dell'accesso al *voucher* per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a *part-time*. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga

La disposizione proroga quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 19, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (introdotto dal decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009), che ha incrementato per il biennio 2009-2010 la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti equiparandola al trattamento spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la medesima trova applicazione nei limiti di risorse già previste per l'anno 2011 a legislazione vigente (comma 1 dello stesso articolo 19 del citato decreto-legge n. 185).

Ammortizzatori per settori non coperti dalla CIG

Articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

È disposta la possibilità (già prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 per il biennio 2009-2010) di adeguare le norme che disciplinano i fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, in ragione della particolare congiuntura economica. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rimanendo confermata la clausola finanziaria di invarianza degli oneri già prevista dallo stesso articolo 1-*bis*.

Proroga dell'attività libero-professionale intramuraria

Articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120

Il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria, a legislazione vigente, scade il 31 gennaio 2011. Tale passaggio può avvenire nel presupposto che le aziende sanitarie e le regioni pongano in atto una serie di adempimenti finalizzati a consentire ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende sanitarie. La proroga si rende necessaria in quanto i predetti adempimenti in numerose realtà non sono ancora stati completati. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Proroghe in materia di farmaci

Articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Le norme, introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2007, in materia di «pay-back» sul prezzo dei farmaci per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta, sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2010 dall'articolo 64 della legge n. 99 del 2010. Trattasi delle possibilità concessa alle aziende farmaceutiche di incrementare il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN del 5 per cento a fronte del versamento da parte delle stesse, a favore delle regioni, dell'importo equivalente al predetto aumento. In tali termini la disposizione è neutrale sui saldi dei bilanci regionali.

Relazione dell'Istituto superiore di sanità al Ministro della salute

Articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40

La disposizione è diretta a prorogare il termine, attualmente fissato al 28 febbraio, entro il quale l'Istituto superiore di sanità deve annualmente predisporre una relazione per il Ministro della salute sulla base dei dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate ad utilizzare tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

Articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508

La previsione ha l'effetto di prorogare l'operatività del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella sua attuale composizione. Al riguardo, tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

La previsione è finalizzata a prorogare l'operatività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella sua attuale composizione. Al riguardo, considerata la natura ordinamentale della disposizione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Differimento del termine a decorrere dal quale opera la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea

Articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129

Si prevede la proroga del termine già differito dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008, relativo alla valorizzazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, nonché all'accesso ai corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici. La previsione ha carattere ordinamentale e non produce effetti finanziari.

Proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

Articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Viene prevista un'ulteriore proroga della durata del mandato dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche, già prorogata di un anno dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 e successivamente fino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008.

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Triennale di Milano

Articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Viene prorogato il mandato del presidente della Fondazione «La Triennale di Milano», già precedentemente differito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, e dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2010.

La proroga è di natura ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Proroga dei magistrati onorari

Comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. Comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24

Si prevede la proroga del termine per l'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari attualmente in servizio, già prorogato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 193 del 2009. Tenuto conto che la proroga avviene nei limiti del contingente previsto a legislazione vigente e con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proroga di adempimenti dei sostituti d'imposta

Articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Relativamente alla proroga degli adempimenti dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008, si evidenzia che la stessa non comporta effetti finanziari, trattandosi di proroga di adempimenti di carattere procedurale.

Proroga dei termini per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

Articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Viene ulteriormente prorogato il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010) a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi

La proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Proroga dell'affidamento della riscossione delle entrate locali

Articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Viene prorogato il termine attualmente previsto al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, concernente l'affidamento dell'attività di riscossione delle entrate locali svolta in regime di concessione per conto degli enti locali.

La proroga dei termini indicati nei commi 24, 25 e 25-bis dell'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 203 non determina effetti finanziari.

Proroga dei termini per l'approvazione degli studi di settore

Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195

Viene prorogato il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, relativo all'approvazione degli studi di settore. La proroga non determina effetti finanziari.

Proroga del termine per l'emersione delle «case fantasma»

Articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Relativamente alla proroga dei termini relativi alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale previste dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di una proroga di adempimenti di carattere procedurale. Tale proroga, essendo intervenuta in prossimità del termine di scadenza fissato per l'emersione delle case non iscritte al catasto, non comporta effetti finanziari negativi, ma anzi incentiva nuove adesioni da parte dei soggetti che essendosi decisi in ritardo, convinti dalla pregnante attività di controllo prevista dal 2011, non si vedranno applicare le sanzioni per la ritardata denuncia, determinando eventualmente un ampliamento della platea dei soggetti che aderiscono.

Proroga dei termini per gli enti associativi

Articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009

Vengono prorogati gli adempimenti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, che prevedono l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. La proroga dei termini suindicati non determina effetti finanziari.

Entrate Bingo

Articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Il gioco del Bingo è stato nel tempo caratterizzato da un crescente decremento in termini di raccolta ed infatti, a fronte di una raccolta conseguita nel 2006 di 1.755 milioni di euro, è seguita nel tempo una progressiva e costante «disaffezione dei giocatori» che ha comportato una raccolta decrescente pari a 1.725 milioni di euro nel 2007 (-1,7% rispetto al 2006), 1.636 milioni di euro nel 2008 (-5,2% rispetto al 2007) e 1.512 milioni di euro nel 2009 (-7,6% rispetto al 2008).

Tale consolidato *trend* negativo avrebbe quindi fatto prevedere una ulteriore riduzione nel corrente anno, stimabile nella misura di un ulteriore -10%, con una raccolta erariale pari a circa 1.300 milioni di euro, nel 2010.

Al fine di contenere tale *trend* negativo, l'articolo 12, comma 1, lettera *p-bis*), del decreto-legge n. 39 del 2009 ha stabilito, a decorrere da dicembre 2009, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, l'incremento del montepremi per il gioco del Bingo dal 58% ad almeno il 70% (incremento del 20%), diminuendo conseguentemente le quote di prelievo erariale e del compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco rispettivamente dal 20% all'11% e dal 3,8% all'1% (con una diminuzione complessivamente di circa il 50%), lasciando quasi invariato il compenso al concessionario; ciò al fine di «rivitalizzare» tale tipologia di gioco, portandola ai livelli di *pay-out* delle altre tipologie di giochi pubblici. Infatti, il predetto incremento, previsto ovviamente in via provvisoria e sperimentale, serviva a valutare l'eventuale effetto positivo derivante da un maggiore *pay-out*, in misura tale da decidere anche l'eventuale tempo di recupero dei livelli di raccolta e connesse entrate erariali.

Gli effetti della sperimentazione, nei primi dieci mesi dall'introduzione delle nuove misure regolamentari, disposte con decreto direttoriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2009, hanno evidenziato un incremento rilevante della raccolta. A ciò si aggiunga il particolare effetto indotto che tale sperimentazione ha avuto sull'avvio del Bingo a distanza; infatti, la raccolta complessiva (somma del Bingo di sala e a distanza) si è ulteriormente incrementata, con l'ingresso progressivo sul mercato dei vari concessionari di volta in volta autorizzati, attestandosi nell'agosto 2010 (in presenza di nove operatori autorizzati) a 152.314.407 euro, con un +47,65 per cento rispetto all'agosto 2009 e con prospettive di un più sensibile aumento a regime, sia in relazione alle ulteriori autorizzazioni ai concessionari Bingo che stanno presentando istanza, sia in relazione alla possibilità di esercizio del gioco del Bingo con modalità a distanza anche per numerosi altri operatori, introdotta dalla legge comunitaria 2008.

In relazione a quanto precede, si evidenzia che il sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure descritte ha reso possibile una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull'incremento dell'occupazione nel settore. Inoltre, il nuovo *pay-out* ha reso anche i parametri del Bingo *on line* più adeguati ed in linea con quelli degli altri giochi virtuali, incentivandone così l'avvio e il raggiungimento già nei primi mesi di una importante e proficua quota di mercato.

Per quanto su detto, quindi, si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione per verificare l'effettiva possibilità che i nuovi livelli di *pay-out* possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni a venire.

Allo stato, per quanto sopra detto non sono valutabili effetti finanziari.

Proroga di termini concernenti l'albo persone fisiche intermediazione finanziaria

Articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164

Viene prorogato il termine entro il quale la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. La proroga non comporta effetti finanziari negativi.

Presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese

Articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

La disposizione prevede il differimento del termine per la presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Trattandosi di disposizione di carattere procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari.

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia

Articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Viene stabilita la proroga dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, che prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati dai comuni per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. La proroga non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie

Articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Viene prorogato il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato da ultimo dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il termine è ulteriormente prorogato di un anno per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. La disposizione non ha effetti finanziari onerosi per la finanza pubblica.

Proroga delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489

Articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili

Si prevede la proroga, nei limiti delle risorse disponibili, delle convenzioni in essere per la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994. Detta proroga deve assicurare una riduzione di almeno il 10 per cento delle commissioni.

La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2. - (Proroghe onerose di termini)

Comma 1: 5 per mille

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011, che viene aumentata dal livello di 200 milioni di euro, attualmente destinato agli interventi relativi al medesimo 5 per mille, indicati nell'elenco 1 allegato all'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità 2011, fino all'ammontare di 400 milioni di euro. Tale importo è comprensivo della quota di 100 milioni di euro destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al conseguente maggiore onere di 200 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Comma 2: Proroga sospensione termini per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2010 è stata disposta la sospensione del versamento dei tributi (imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive) e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a far data dal 31 ottobre e fino al 20 dicembre 2010, nei confronti dei soggetti individuati nell'allegato A del medesimo decreto (soggetti interessati dagli eventi al-

lunivionali che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010).

La norma in esame dispone il differimento del predetto termine del 20 dicembre al 30 giugno 2011.

Sulla base dei dati amministrativi in possesso delle amministrazioni competenti e in relazione ai soggetti effettivamente interessati dalla sospensione in esame, i tributi e contributi sospesi risultano essere cifrati in:

Tributi:

(Importi in milioni di euro)

Tributi indicati nel DM 1°/12/2010	Periodo 31/10/2010-20/12/2010 (D.M. 1°/12/2010)	Periodo 1°/01/2011-30/06/2011
Erariali	38,8	54,2
Territoriali (escluso Irap)	1,7	2,2
Irap	24,5	14,5
TOTALE	65,0	70,9

Contributi:

INPS e altri enti previdenziali: 101 milioni di euro, di cui 28 milioni di euro relativi al 2010 e 73 milioni di euro al 2011 (ivi inclusi i premi Inail relativi all'autoliquidazione del prossimo febbraio).

Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti effetti sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto:

(Importi in milioni di euro)

	2010	2011
<i>Sospensione versamenti:</i>		
- entrate fiscali	-65	-71
- entrate contributive	-28	-73
- totale minori entrate	-93	-144
<i>Ripresa versamenti:</i>		
- entrate fiscali		+136
- entrate contributive		+101
- totale maggiori entrate	0	+237
<i>Effetto complessivo:</i>		
- totale effetto complessivo	-93	+93
- (di cui entrate fiscali)	-(65)	(65)
- (di cui entrate contributive)	-(28)	(28)
(Con il segno - minori entrate per la finanza pubblica, con il segno + maggiori entrate per la finanza pubblica)		

All'onere per l'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Si precisa che le risorse relative alle maggiori entrate fiscali e contributive, che si rendono disponibili nel 2011, pari a 93 milioni di euro, per motivi prudenziali non vengono utilizzate ai fini della copertura degli oneri recati dal decreto in esame, ma sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche in considerazione di eventuali correlati rimbalzi onerosi che si dovessero verificare nel corso della gestione per l'anno 2011, attinenti l'andamento dei benefici fiscali in questione.

Comma 3: sospensione rateizzazione Abruzzo

La disposizione prevede, per il primo semestre del 2011, la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi, la cui ripresa era stata prevista a partire dal 1° gennaio 2011 in 120 rate mensili. La disposizione prevede che il recupero avvenga senza effetti sui saldi mediante specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, quindi, dovrà disciplinare le modalità di recupero entro il 2011 delle rate sospese.

Comma 4: Proroga incentivi fiscali settore cinematografico

La disposizione prevede la proroga fino al 30 giugno 2011 delle disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico introdotte dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 325-339) con scadenza nell'esercizio 2010.

La presente relazione procede alla quantificazione su base annuale degli effetti finanziari derivanti dalla predetta proroga.

La maggior parte degli interventi (commi 325, 327 e 335) è sotto forma di credito di imposta - utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento unificato F24 - commisurato ai costi sostenuti. Fa eccezione la previsione di cui ai commi 338 e 339 che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di una quota degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica e non, impiegati nella produzione e nella distribuzione di film italiani.

Per la fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 325, 327 e 335 non viene applicato il limite (250.000 euro annui) di cui all'articolo 1, comma 53, della stessa legge finanziaria 2008.

Sulla base dei dati più aggiornati disponibili ad oggi risulta:

- per quanto riguarda le agevolazioni alla produzione (codici tributo 6823 - credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 327, lettera a), della legge n. 244 del 2007 e 6824 - credito d'imposta per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale, in attuazione dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007) in base ai dati F24 aggiornati ad oggi l'importo compensato nel 2010 è di circa 36 milioni di euro per il codice tri-

buto 6823 e di circa 6 milioni di euro per il codice 6824. Ai fini della stima della proroga, tenuto altresì conto di quanto indicato in sede di relazione tecnica originaria, dell'eliminazione del limite di fruizione annua di cui al secondo periodo del comma 4 in esame e dell'interesse manifestato dagli operatori del settore, si stima in via prudenziale un onere annuo di circa 54 milioni di euro;

– per quanto riguarda gli apporti in denaro (codice tributo 6826 – credito d'imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche (articolo 1, commi 325 e 327, lettera *b*), numero 3), e lettera *c*), della legge n. 244 del 2007) ad oggi l'utilizzo in compensazione, stante altresì il ritardo nella emanazione del decreto attuativo (pubblicato ad aprile 2010, con istituzione dei relativi codici tributo ad agosto 2010) risulta residuale: tuttavia ai fini della proroga a regime della agevolazione si stima prudenzialmente un onere massimo annuo di circa 15 milioni di euro;

– per quanto riguarda la distribuzione (codice tributo 6827 – credito d'imposta spese imprese distribuzione cinematografica, articolo 4 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2010, in attuazione dell'articolo 1, comma 327, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge n. 244 del 2007) anche in questo caso ad oggi l'utilizzo in compensazione, stante, come sopra evidenziato, il ritardo nella emanazione del decreto attuativo, risulta residuale: tuttavia, ai fini della proroga a regime della agevolazione si stima prudenzialmente un onere massimo annuo di circa 10 milioni di euro;

– per quanto riguarda le imprese di esercizio cinematografico (codice tributo 6828 – credito d'imposta spese imprese cinematografiche per digitalizzazione delle sale, articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2010, in attuazione dell'articolo 1, comma 327, lettera *c*), numero 1), della legge n. 244 del 2007) il credito di imposta utilizzato nel 2010 risultante ad oggi è di circa 2 milioni di euro; pertanto, in via prudenziale, tenuto conto del ritardo nella emanazione del decreto attuativo, si stima un onere annuo di circa 8 milioni di euro;

– per quanto concerne, invece, gli utili detassati reinvestiti nella produzione e distribuzione di film italiani, in base ai primi dati provvisori più recenti disponibili l'importo di utili detassati risulta di circa 3 milioni di euro, cui consegue una perdita di competenza di 1 milione di euro: tuttavia, in via prudenziale si indica in 3 milioni annui il rischio potenziale di perdita ai fini IRES/IRPEF conseguente alla proroga.

Nel complesso, quindi, la disposizione comporta un onere su base annua di circa 90 milioni di euro (54 + 15 + 10 + 8 + 3). Considerando che la proroga ha una durata semestrale, il relativo onere risulta congruo con il limite di spesa previsto dalla norma (45 milioni di euro).

Comma 5: deduzione forfetaria in favore esercenti impianti di distribuzione

La disposizione prevede per il periodo di imposta 2011 un'ulteriore proroga in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti della deduzione forfetaria già prevista ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di spesa di 24 milioni di euro.

Al fine del contenimento degli oneri sopra indicato la disposizione prevede che con atto amministrativo vengano stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in modo coerente con il limite massimo di spesa previsto.

L'agevolazione di cui al decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1996, n. 38, prorogata fino all'anno di imposta 2000 dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998, per l'anno di imposta 2001, e per i due successivi dall'articolo 6 della legge n. 388 del 2000, prevede per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.

L'articolo 2, comma 56, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), ha prorogato l'agevolazione in esame per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo. L'articolo 1, comma 129, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha prorogato l'agevolazione anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha prorogato l'agevolazione per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. L'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 2008), ha prorogato l'agevolazione per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi di imposta 2009 e 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La disposizione in esame proroga l'agevolazione per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con successivo decreto dirigenziale saranno stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. Inoltre la disposizione prevede che i contribuenti fruitori dell'agevolazione nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente

quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

L'andamento della perdita di gettito per cassa è, pertanto, il seguente:

(Importi in milioni di euro)

CASSA	2011	2012	2013
Totale	0	- 24	0

Comma 6: Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione

Presso gli sportelli unici per l'immigrazione operano attualmente 650 unità di personale a tempo determinato, appartenenti all'area seconda, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri. Tenuto conto della retribuzione annua lorda in godimento, l'onere derivante dal rinnovo di un anno dei contratti a tempo determinato in esame ammonta complessivamente a circa 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Commi da 7 a 12: piano di rientro del debito del Comune di Roma

Le disposizioni in esame determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 500 milioni di euro per l'anno 2010, in quanto si trasferisce, dalla Gestione commissariale del comune di Roma al bilancio dello Stato, l'onere per l'estinzione al 31 dicembre 2010 dell'anticipazione di tesoreria concessa alla stessa Gestione commissariale in applicazione del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

In particolare, la previsione di porre in capo al bilancio statale tale onere determina effetti finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, e non anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all'originario testo del comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, gli interventi finanziabili con l'anticipazione in questione (pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), a suo tempo specificatamente individuati per evitare che l'utilizzo della ripetuta anticipazione da parte della Gestione commissariale potesse peggiorare l'indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale.

La copertura del predetto onere è poi assicurata mediante utilizzo di una quota pari a 500 milioni di euro per lo stesso anno 2010 delle risorse

attualmente disponibili sulla contabilità speciale 1778 che, a tal fine, è versata all'entrata del bilancio statale per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione concessa.

Relativamente all'anno 2011, la disposizione prevede poi che i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare ivi previste siano versati prioritariamente al bilancio dello Stato, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 - Agenzia delle entrate Fondi di bilancio, fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro utilizzato per l'anno 2010, incrementato degli interessi legali maturati. La stessa disposizione, qualora i proventi in questione risultino superiori alla predetta somma, dispone inoltre che le risorse eccedenti siano destinate ad assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati, nonché, per la parte rimanente, ad essere versate al bilancio statale per essere destinate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Le modifiche ai commi 14-*quater*, 15 e 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, invece, non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto sostanzialmente volte a prevedere che il gettito derivante dall'istituzione dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma fino ad un massimo di un euro per passeggero e dall'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef fino al limite massimo dello 0,4 per cento, finalizzato al conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui necessaria per il sostegno da parte di Roma capitale degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, sia versato direttamente a Roma Capitale, che provvederà al versamento della somma in questione all'entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall'andamento del gettito delle due addizionali in questione.

Parimenti, risultano neutrali per la finanza pubblica le modifiche agli articoli 307 e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, atteso che l'attribuzione dei proventi monetari ivi prevista dovrà necessariamente essere subordinata alla previa verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita.

Attraverso l'introduzione del comma 13-*ter* all'interno dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, si fissano le modalità di copertura delle spese di funzionamento della Gestione commissariale, ivi compreso il compenso per il commissario straordinario. Viene in particolare previsto che il trattamento retributivo del commissario sia finanziato attraverso cor-

rispondente riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni da parte del comune di Roma. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi da 13 a 16: Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri

Con tali disposizioni si autorizza la Banca d'Italia a concedere prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) e si accorda la garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura di ogni eventuale rischio di cambio relativamente alle seguenti operazioni finanziarie:

- 1) operazioni effettuate in favore del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria;
- 2) assistenza finanziaria concessionale a favore dei Paesi più poveri.

In relazione al punto 1), il prestito da garantire per fronteggiare la crisi finanziaria è pari a un ammontare entro il limite massimo di 13,53 miliardi di euro, di cui 8,11 miliardi da versare secondo le modalità stabilite nell'accordo di prestito che verrà stipulato tra Banca d'Italia e Fondo monetario, approvato nella sua bozza definitiva dal Consiglio di amministrazione del Fondo in data 21 ottobre 2009, e allegato al testo del decreto-legge. Con riferimento al punto 2), il prestito da garantire è pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il controvalore di 1 DSP, all'epoca della redazione del decreto-legge, risulta pari a circa 1,063.460 euro; il valore complessivo in euro ammonterebbe quindi a 850 milioni. Trattandosi, tuttavia, di valori soggetti ad oscillazioni, in quanto legati all'andamento di un paniere di valute, non si è ritenuto opportuno precisare nel testo il corrispondente valore del prestito.

In aggiunta ai prestiti erogati dalla Banca d'Italia e, quindi, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio per un ammontare pari a 22,1 milioni di DSP. Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già disposte presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall'Italia per sussidi finanziari ai Paesi a basso reddito, sulla base dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1990, n. 173, concernente «Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale» e, pertanto, non ci sarà nessun esborso di risorse nuove a carico del bilancio dello Stato.

La garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia si riferisce ad ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio. A tale copertura si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi. Tale modalità non individua un tetto di spesa, attesa l'imponderabilità dell'evento prospettato nella norma, ma si limita al ricordo eventuale delle risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento del predetto fondo.

Comma 17: Interventi per la salvaguardia dell'euro

Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto la partecipazione dell'Italia ai meccanismi di salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Gli accordi intervenuti successivamente in sede comunitaria sulle concrete modalità di funzionamento delle garanzie accordate dall'Italia sulle emissioni prevedono tempi piuttosto brevi. Si rende quindi necessario, al fine di permettere la corretta e tempestiva operatività, ricorrere alla procedura già prevista ai sensi del decreto-legge n. 67 del 2010, convertito dalla legge n. 99 del 2010 (prestiti alla Grecia). Tale procedura ha consentito l'immediata erogazione dei suddetti prestiti mediante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è successivamente avvenuta a valere sul ricavo netto dei titoli di Stato emessi a tal fine.

Si rende pertanto necessario estendere la suddetta procedura d'urgenza, già attivata in occasione del prestito greco, anche negli eventuali casi in cui venga attivata la garanzia dello Stato italiano sugli interventi di medesima natura dell'*European financial stability facility* (EFSF), previsti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, anche al fine di evitare che l'annuncio di specifiche emissioni di titoli per fronteggiare interventi di salvaguardia dell'euro diventi esso stesso occasione di pressioni speculative sui mercati.

Comma 18: Differimento approvazione bilanci e convenzioni Agenzie fiscali

La disposizione prevede il differimento, al 30 giugno 2011, dei termini di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e dei termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

Si tratta di una disposizione che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 19: Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale

Il comma è volto a prorogare, fino al 31 dicembre 2011 ed esclusivamente per gli *Internet point* e cioè per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore. Conseguentemente non è richiesta la licenza per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio accessorio. Restano fermi negli *Internet point* i

controlli di polizia previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche. Considerato che la proroga è limitata alla licenza del questore per l'apertura degli *Internet point*, vengono, quindi, abrogate le disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati.

La disposizione non reca oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3. - (Copertura finanziaria)

La norma indica le modalità di copertura dei complessivi oneri derivanti dall'articolo 2, commi 1, 2, 4, 5 e 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni di euro per l'anno 2012.

A tal fine, la suddetta copertura in termini di saldo netto è prevista, rispettivamente:

– quanto a euro 93 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse iscritte presso la contabilità speciale 1778;

– quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

– quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa;

– quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a euro 24 milioni per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

– quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nel 2010, che sono riassegnate ad apposito fondo, da mantenere in bilancio nel conto dei residui, per essere destinate nel 2011 al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

– quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In ordine ai suddetti oneri e alle relative modalità di copertura, si rappresenta che per taluni di essi non derivano effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.

In particolare, circa le coperture, dal versamento all'entrata delle citate giacenze di tesoreria non viene prudenzialmente ascrivito alcun effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento.

Ciò in quanto – a prescindere dall'effettivo tiraggio delle relative risorse – trattasi di operazioni finanziarie, che presentano in parte caratteristiche di rotatività (Fondo per la finanza d'impresa), ovvero derivano da

minori fabbisogni per rimborsi di imposte erogati dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la copertura, pari ad euro 83.000.000, mediante utilizzo di una quota delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili alla spesa nel 2010 in applicazione di specifiche norme (per le quali vengono meno le originarie finalità di spesa) di cui all'allegato 2 del decreto-legge, i relativi effetti in termini di indebitamento netto sono stati considerati prudenzialmente nell'ordine di 40 milioni di euro.

Per la valutazione di tali effetti si riporta di seguito la tabella che indica gli utilizzi delle somme riassegnabili nel 2010.

<i>Copertura 5 per mille 2011 - utilizzi somme riassegnabili nel 2010</i>				
Norma di riassegnazione	Importo riassegnabile nel 2010 utilizzato a copertura	Importi riassegnabili con DM 2010	Periodo versamenti affluiti all'entrata (dati quietanze)	c/k
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti)	65.000.000	16.097.750	primi 10 mesi 2010	k
		21.165.390	primi 10 mesi 2010	k
		28.109.670	primi 10 mesi 2010	k
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust)	9.000.000	3.023.221	primi 10 mesi 2010	c
		4.451.997	primi 10 mesi 2010	c
		1.897.633	primi 10 mesi 2010	c
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (utili Simest)	4.800.000	4.813.043	primi 10 mesi 2010	k
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (sanzioni Autorità energia e gas)	4.200.000	3.104.881	ultimo bimestre 2009	c
		1.095.704	primi 10 mesi 2010	c
TOTALE	83.000.000	83.759.289		
di cui parte corrente		13.573.436		
di cui conto capitale		70.185.853		

Per quanto riguarda la copertura degli oneri per i previsti interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione, di cui all'articolo 2, comma 5, tenuto conto che tali oneri sono destinati a rinnovi temporanei di preesistenti contratti di lavoro, occorre scomputare dall'ammontare lordo degli emolumenti i corrispondenti effetti indotti (aliquote contributive Inpdap a carico del datore di lavoro, Irap, contributi a carico del dipendente ed aliquota IRPEF media) ai fini degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto

Conseguentemente, in via prudenziale tali effetti sono stati valutati in circa 10 milioni di euro.

Tenuto conto dei predetti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, al fine di assicurare la completa compensazione, si provvede:

– quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento lineare delle disponibilità di bilancio esistenti sui consumi intermedi, che costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale alle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti in questione, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

– mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011, del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, che presenta la necessaria disponibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge 13 dicembre 2010, n. 221 (legge di bilancio 2011), che ha incrementato la dotazione del fondo di cui al cap. 7593 dell'importo di 1.000 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)**

... *Omissis* ...

Art. 2. *Disposizioni diverse.*

... *Omissis* ...

196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all' articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sestimi dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 2 dell' articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 2 dell' articolo 314 del codice dell'ordinamento militare spettanti al Commissario straordinario del Governo. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

... *Omissis* ...

Art. 14. *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.*

... *Omissis* ...

13-*bis*. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall' articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall' articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l' articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

... *Omissis* ...

14-*quater*. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera *a*), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera *b*), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. È istituito un apposito

fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.

... *Omissis* ...

17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

... *Omissis* ...

Art. 307. *Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa.*

... *Omissis* ...

10. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui al presente comma, lettera a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;

e) le alienazioni e permutate dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;

f) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

... *Omissis* ...

Art. 314. *Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.*

... *Omissis* ...

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto di cui all' articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di risorse, fino a una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere nel fondo in conto capitale di cui all' articolo 619, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

... *Omissis* ...

Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Articolo 2.

(Proroghe onerose di termini)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziata per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, uni-

tamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati al contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

«13-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-*quater*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;

e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d), è così sostituita:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

in un *range* tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a ti-

tolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difese.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti in cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del *New Arrangements to Borrow* (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction ad growth trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse

medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2010.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

TABELLA 1

(previsto dall'articolo 1)

TERMINE	FONTE NORMATIVA
1° gennaio 2011	articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
31 maggio 2010	articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897
31 dicembre 2010	articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
31 dicembre 2010	articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale
20 novembre 2008	articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
31 dicembre 2010	articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
31 dicembre 2010	Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
trenta giorni	articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170
31 dicembre 2010	articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
1° gennaio 2011	articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
31 dicembre 2010	articolo 1, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26
1° gennaio 2011	articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1° gennaio 2011	articolo 7, comma 31- <i>sexies</i> , primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
30 luglio 2011	articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
31 dicembre 2006	articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa
31 dicembre 2010	articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
31 dicembre 2010	articolo 1, comma 23- <i>octiesdecies</i> , lettera <i>e</i>), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
31 dicembre 2010	articolo 8- <i>quinquies</i> , comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
31 dicembre 2010	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
1° gennaio 2011	articolo 2, comma 186- <i>bis</i> , della legge 23 dicembre 2009, n. 191
31 dicembre 2010	articolo 6, comma 1, lettera <i>p</i>), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
1° gennaio 2011	articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13
31 dicembre 2010	articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
31 dicembre 2010	articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139
due anni	articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
19 gennaio 2011	articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120
31 dicembre 2010	articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
31 dicembre 2010	articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 257 del 3 novembre 2010
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
31 dicembre 2010	articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
31 dicembre 2010	articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	articolo 19, comma 1- <i>ter</i> , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
31 dicembre 2010	articolo 1- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
31 gennaio 2011	articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120
31 dicembre 2010	articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99
28 febbraio 2011	articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40
data di entrata in vigore del presente decreto-legge	Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508
data di entrata in vigore del presente decreto-legge	Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416
Anno accademico 2011-2012	articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129
31 dicembre 2010	articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
31 dicembre 2010	articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273
31 dicembre 2010	articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1° gennaio 2011 31 dicembre 2010	articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
31 dicembre 2010	articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
31 dicembre 2010 1° gennaio 2011	articolo 3, commi 24, 25 e 25- <i>bis</i> , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Segue: TABELLA 1

TERMINE	FONTE NORMATIVA
30 settembre 2011	articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
31 dicembre 2010	articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
31 dicembre 2009	articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009
31 dicembre 2010	articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77
31 dicembre 2010	articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164
30 aprile 2011	articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
31 dicembre 2010	articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Un anno	articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
31 dicembre 2010	articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a))

- Accordo Banca d'Italia – Fondo Monetario Internazionale

INTERNATIONAL MONETARY FUND

Borrowing Agreement with Banca d'Italia

Prepared by the Finance Department and the Legal Department

Approved by Andrew Tweedie and Sean Hagan

October 21, 2009

I. INTRODUCTION

1. This paper presents for the approval of the Executive Board a draft borrowing agreement between Banca d'Italia and the Fund. On March 20, the European Union announced the support of its member states to boost the IMF's lending capacity by up to EUR 75 billion (about US\$110 billion).¹ As part of this commitment, Banca d'Italia has agreed to lend the Fund up to EUR 8.11 billion (about US\$12 billion or SDR 7.5 billion). Staff and representatives of Banca d'Italia have now reached agreement on a draft borrowing agreement, the text of which is set forth in the Attachment (the "Agreement"). The Agreement would make an important contribution to the multilateral effort to ensure the adequacy of the Fund's financial resources, adding to the resources available to the Fund from the bilateral loan and note purchase agreements already in effect (Japan, Norges Bank, Canada, the UK, the People's Bank of China, Deutsche Bundesbank, and De Nederlandsche Bank NV), or expected to become effective shortly (France, the Swiss National Bank, and Spain).² It is expected that borrowing agreements with other EU members containing broadly similar terms will be proposed for Board approval in the near future.

2. The Agreement closely follows the terms of the previous borrowing agreements; hence Board approval on a lapse of time basis is proposed.

¹ In September the European Union increased its commitment by an additional EUR 50 billion for the New Arrangements to Borrow, <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09298.htm>.

² *Borrowing Agreement with the Government of Japan* (EBS/09/19, 2/10/2009), *Borrowing Agreement with Norges Bank* (EBS/09/77, 5/29/09), *Borrowing Agreement with the Government of Canada* (EBS/09/85, 6/10/09), *Borrowing Agreement with the Government of France* (EBS/09/107, 6/29/09), *Borrowing Agreement with the Government of the United Kingdom* (EBS/09/128, 8/24/09), *Note Purchase Agreement with the People's Bank of China* (EBS/09/130, 8/26/09), *Borrowing Agreement with Deutsche Bundesbank* (EBS/09/136, 9/02/09), *Borrowing Agreement with Spain* (EBS/09/144, 9/15/09), *Borrowing Agreement with the Swiss National Bank* (EBS/09/143, 9/11/09), and *Borrowing Agreement with De Nederlandsche Bank NV* (EBS/09/150, 9/28/09).

2

II. SPECIFIC FEATURES OF THE PROPOSED AGREEMENT

3. This section highlights the key terms and provisions that are unique to the Agreement compared to the Japan borrowing agreement, reflecting the preferences of Banca d'Italia and other EU members, as well as developments since the Japan loan was agreed, including the possible enlargement and expansion of the New Arrangements to Borrow (NAB). The staff report for the Japan borrowing agreement contains a summary of other key terms and conditions that are common to both the Agreement and the Japan agreement.³

Amount

4. The ceiling for drawings under the Agreement is expressed in euros (the SDR equivalent of EUR 8.11 billion), rather than in U.S. dollars as in the case of the Japan agreement. Unlike the Japan agreement, which established a cumulative limit for drawings, the Agreement would give the Fund a revolving line of credit, which parallels the NAB and the agreements with Norges Bank, France, Deutsche Bundesbank, Spain, and De Nederlandsche Bank (i.e., repayments of drawings would restore proportionately the amount that could be drawn under this agreement), contributing to the flexibility in utilizing the resources made available to the Fund under the Agreement (Paragraph 5(d)).

Term of the Agreement

5. The Agreement has an initial term of two years, which commences on the date the agreement becomes effective (Paragraph 2(a)). The initial term can be extended for successive one-year periods for a total drawing period of up to four years, subject to the agreement of Banca d'Italia (Paragraph 2(b)). (In contrast, the borrowing agreement with Japan provided for a one-year initial term, that is extendable for additional one-year periods subject to consultation with Japan, for up to a total five-year period.)

Folding the Agreement into an Expanded and More Flexible NAB

6. In view of the stated intention by the G20 leaders to incorporate immediate financing from members into an expanded and more flexible NAB, and consistent with the other bilateral loan and notes purchase agreements approved after July 1, 2009, the Agreement gives Banca d'Italia the option to terminate the term of the Agreement with respect to any undrawn balances upon the participation of Italy, Banca d'Italia, or another official institution of Italy, in an enlarged and more flexible NAB (Paragraph 2(c)). The terms pursuant to which outstanding drawings under the Agreement could be folded into the NAB raise issues of permissible uses of NAB resources, and thus will need to be addressed separately as part of the upcoming discussions on the NAB.

³ See *Borrowing Agreement with the Government of Japan* (EBS/09/19, 2/10/2009).

3

Limits on Drawings

7. The Agreement provides for weekly and monthly limits on drawings, as in the case of Japan. Specifically, unless otherwise agreed between Banca d'Italia and the Fund, the Fund cannot draw more than the equivalent of EUR 1 billion during any calendar week, nor more than the equivalent of EUR 4 billion during any calendar month (Paragraph 3(b)).

Maturity

8. As in the case of the Japan agreement, each drawing has a maturity of three months, which may be extended by additional periods of three months for up to a total of five years from the date of drawing. In line with all borrowing agreements concluded after the Japan agreement, to reduce the administrative burden for Banca d'Italia and the Fund, the agreement provides that the maturity dates of all outstanding drawings are automatically deemed to be extended unless the Fund notifies Banca d'Italia at least five business days before a maturity date that the Fund does not elect to extend that maturity date (Paragraph 5(a)).

Encashment

9. Banca d'Italia expressed the preference to have traditional provisions for immediate encashability of its claims under the Agreement in case of balance of payments need, so as to be in a position to treat its claims on the Fund as reserve assets. Paragraph 9 of the Agreement provides for such immediate encashability, consistent with the recently amended Guidelines for Borrowing by the Fund, which established an initial limit of SDR 15 billion under each agreement on immediate encashability.⁴ Under this provision, at the request of Banca d'Italia the Fund will make an immediate early repayment at face value of all or a portion of the drawings outstanding under the Agreement if Banca d'Italia represents that the balance of payments and reserve position of Italy justify such repayment and the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt, determines that there is a need for the early repayment as requested by Banca d'Italia in light of Italy's balance of payments and reserve position.

Central Bank as Counterpart

10. Technical provisions on media and modalities of payment (in particular paragraph 7) reflect the fact that the counterpart under the Agreement is not a member but the central bank of a member. Regarding SDR payments, and in line with the agreements with Norges Bank, Deutsche Bundesbank, the Swiss National Bank, and De Nederlandsche Bank NV, the authorities have agreed that such payments can be made on behalf of Banca d'Italia to Italy's account in the Special Drawing Rights Department.

⁴ *Borrowing by the Fund—Operational Issues* (SM/09/150, Supplement 2, 6/29/09).

11. The Agreement will be signed by Banca d'Italia after the Italian Parliament has approved a government guarantee, which is expected to take place in the coming three months. Moreover, as the Fund is not borrowing directly from Italy, the Agreement will become effective only when Italy has consented, in accordance with Article VII, Section 1(i), to the Fund's borrowing of euros from the Banca d'Italia (Paragraph 15(b)).

5

PROPOSED DECISION

Accordingly, the following decision, which may be adopted by a majority of the votes cast, is proposed for adoption by the Executive Board:

1. The Fund deems it appropriate, in accordance with Article VII, Section 1(i) of the Articles of Agreement, to replenish its holdings of currencies in the General Resources Account by borrowing from Banca d'Italia on the terms and conditions set forth in the proposed borrowing agreement with Banca d'Italia that is set out in the Attachment to EBS/09/__, 10/__/09 (the "Agreement").
2. The Executive Board approves the Agreement and authorizes the Managing Director to take such actions as are necessary to execute the Agreement on behalf of the Fund.
3. The Managing Director is authorized, following the execution of the Agreement, to make such determinations and take such actions as are necessary to implement the Agreement, including but not limited to the making of drawings, the extension of the term of the Agreement and the maturity of drawings thereunder, and the determination of the media for drawings and payments in light of the Fund's operational needs. Such determinations and actions shall be consistent with the policies and guidelines on borrowing and the use of borrowed resources that are adopted by the Executive Board.
4. The Executive Board shall be informed of developments related to the implementation of the Agreement in reports to be furnished by the Managing Director on a quarterly basis throughout the term of the Agreement, with reports to be furnished more frequently in the event of significant developments related to the Agreement. Such reports shall cover all

6

aspects of the implementation of the Agreement, including, as applicable, drawings made, disposition of amounts borrowed, and repayment of drawings.

7

Borrowing Agreement Between Banca d'Italia and the International Monetary Fund

1. Purposes and Amounts.

(a) In light of the multilateral effort to ensure the adequacy of the financial resources available to the International Monetary Fund (the "Fund"), and with a view to supporting the Fund's ability to provide timely and effective balance of payments assistance to its members, Banca d'Italia agrees to lend to the Fund an SDR-denominated amount up to the equivalent of EUR 8.11 billion, on the terms and conditions set out below.

(b) This agreement is based on Article VII, Section 1(i) of the Articles of Agreement of the IMF, which authorizes the Fund to borrow from Fund members or other sources if it deems such action appropriate to replenish its holdings of any member's currency in the General Resources Account (GRA). This agreement must be considered in light of the Fund's Guidelines on Borrowing which make clear that quota subscriptions are and should remain the basic source of Fund financing, and that the role of borrowing is to provide a temporary supplement to quota resources.

2. Term of the Agreement.

(a) Subject to subparagraph (b), the Fund may make drawings in accordance with the terms of this agreement for a period of two years commencing on the date of the first drawing or one month after the date the agreement enters into force according to paragraph 15(b), whichever is earlier. Unless otherwise agreed between Banca d'Italia and the Fund, the Fund shall give Banca d'Italia at least five business days' (Rome) notice of its intention to draw, and shall provide payment instructions at least two business days (Rome) prior to the value date of the transaction by SWIFT.

(b) With the agreement of Banca d'Italia, the Fund may, if warranted in light of the Fund's overall liquidity situation and actual and prospective borrowing requirements, extend the term of this agreement for successive one-year periods for a total drawing period of up to four years, effective upon notice being given by the Fund at least one month prior to expiration of the then current term.

(c) Notwithstanding subparagraphs (a) and (b), Banca d'Italia may, at its option, terminate the term of this agreement if Italy, Banca d'Italia or another official institution of Italy is a participant in an enlarged and amended New Arrangements to Borrow ("NAB") that becomes effective after the date of this agreement.

3. Uses, Estimates and Limits on Drawings.

(a) After consultation with Banca d'Italia, and taking into account both the Fund's liquidity position and the need to achieve, in the medium-term, broadly balanced drawings under the Fund's bilateral borrowing agreements, the Fund may make drawings under this agreement in connection with (i) any use of Fund resources in the General Resources

8

Account, or (ii) the payment of the Fund's outstanding indebtedness under other official sector borrowing effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement, in circumstances where the terms of such other borrowing permit the Fund to make drawings under such other borrowing in connection with the payment of the Fund's outstanding indebtedness under this agreement.

(b) Unless otherwise agreed between Banca d'Italia and the Fund, the Fund shall not draw more than the equivalent of EUR 1 billion during any calendar week, nor more than the equivalent of EUR 4 billion during any calendar month, as calculated pursuant to paragraph 11(b).

(c) The Fund shall not make a drawing under this agreement if such drawing would result in total outstanding drawings under this agreement exceeding EUR 8.11 billion at the time of such drawing, as calculated pursuant to paragraph 11(b).

(d) Prior to the beginning of each quarter of the Fund's financial year, the Fund shall provide Banca d'Italia with its best estimates of the amounts that it expects it will draw under this agreement during the forthcoming quarter, and shall provide revised estimates during each quarter where this is warranted.

4. Evidence of Indebtedness.

(a) At the request of Banca d'Italia, the Fund shall issue to Banca d'Italia nonnegotiable instruments evidencing the Fund's indebtedness to Banca d'Italia arising under this agreement. The form of the instruments shall be agreed between the Fund and Banca d'Italia.

(b) Upon repayment of the amount of any instrument issued under subparagraph

(a) and all accrued interest, the instrument shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of such an instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as the old instrument.

5. Maturity.

(a) Except as otherwise provided in this paragraph 5 and in paragraph 9 below, each drawing under this agreement shall have a maturity date of three months from the drawing date. The Fund may in its sole discretion elect to extend the maturity date of any drawing or of any portion thereof by additional periods of three months after the initial maturity date, which extension the Fund shall automatically be deemed to have elected with respect to the maturity dates for all drawings then outstanding unless, at least five business days (Rome) before a maturity date, the Fund notifies Banca d'Italia in writing that the Fund does not elect to extend the maturity date of a particular drawing or portion thereof; provided however that, in no event, shall the maturity date of any drawing be extended to a date that is later than the fifth anniversary of the date of such drawing.

9

(b) The Fund shall repay the principal amount of each drawing or relevant part thereof on the maturity date applicable to that drawing or part thereof pursuant to

subparagraph (a).

(c) After consultation with Banca d'Italia, the Fund may make an early repayment in part or in full of the principal amount of any drawing prior to the maturity date applicable to the drawing pursuant to subparagraph (a), provided that the Fund notifies in writing Banca d'Italia at least five business days (Rome) before any such repayment.

(d) Repayments of drawings shall restore pro tanto the amount that can be drawn under this agreement. The extension of maturity of a drawing or of any part thereof pursuant to subparagraph (a) shall not reduce the amount that can be drawn under this agreement.

(e) If a maturity date for a drawing is not a business day in the place where payment is to be made, then the payment date for the principal amount of such drawing will be the next business day in that place. In such cases, interest will accrue up to the payment date.

6. Rate of Interest.

(a) Each drawing shall bear interest at the SDR interest rate established by the Fund pursuant to Article XX, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement; provided however that, if the Fund pays an interest rate higher than the SDR interest rate on outstanding balances from any other borrowing on comparable terms that has been effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement, and for as long as the payment of such higher interest rate remains in effect, the interest rate payable on drawings under this agreement shall be equivalent to the interest rate paid by the Fund on such other comparable borrowing.

(b) The amount of interest payable on each drawing shall be calculated on the basis of the outstanding amount of the drawing. Interest shall accrue daily and shall be paid promptly by the Fund after each July 31, October 31, January 31 and April 30.

7. Denomination, Media and Modalities of Drawings and Payments.

(a) The amount of each drawing and corresponding repayment under this agreement shall be denominated in SDRs.

(b) Unless otherwise agreed between the Fund and Banca d'Italia, the amount of each drawing shall be paid by Banca d'Italia, on the value date specified in the Fund's notice under paragraph 2, by transfer of the SDR equivalent amount of euros to the account of the Fund at the designated depository of Italy.

10

(c) Except as otherwise provided in paragraph 9 below, and unless otherwise agreed between the Fund and Banca d'Italia, repayments by the Fund of principal under this agreement shall be made in euros.

(d) Payments by the Fund of interest under this agreement shall normally be made in SDRs; provided that the Fund, with the consent of Banca d'Italia, may make interest payments in euros or any other freely usable currency.

(e) All payments made by the Fund in euros shall be made by crediting the amount due to an account specified by Banca d'Italia. Payments in SDRs shall be made by crediting Italy's account in the Special Drawing Rights Department. Payments in any other currency shall be made to an account specified by Banca d'Italia.

8. Termination of Drawings at Request of Banca d'Italia.

The Banca d'Italia's commitment to meet drawings under this agreement shall be terminated at the request of Banca d'Italia if (i) Banca d'Italia represents that the balance of payments and reserve position of Italy does not justify further drawings, and (ii) the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt, determines that no further drawing should be made in light of the balance of payments and reserve position of Italy.

9. Early Repayment at Request of Banca d'Italia.

At the request of Banca d'Italia, Banca d'Italia shall obtain early repayment at face value of all or a portion of the drawings outstanding under this agreement, if (i) Banca d'Italia represents that the balance of payments and reserve position of Italy justifies such repayment, and (ii) the Fund, having given this representation the overwhelming benefit of any doubt,

determines that there is a need for the early repayment as requested by Banca d'Italia in light of the balance of payments and reserve position of Italy. After consultation with Banca d'Italia, the Fund may make repayments pursuant to this paragraph 9 in SDRs or a freely usable currency as determined by the Fund.

10. Transferability.

(a) Except as provided in subparagraphs (b) through (h) below, Banca d'Italia may not transfer its obligations under this agreement, or any of its claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement, except with the prior consent of the Fund and on such terms or conditions as the Fund may approve.

(b) Banca d'Italia shall have the right to transfer at any time all or part of any claim on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement to any member of the Fund, to the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1 of the Fund's Articles of Agreement ("other fiscal agency"), or to any official entity that has been prescribed as a holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement.

11

(c) The transferee of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall, as a condition of the transfer, assume the liability of Banca d'Italia pursuant to paragraph 5(a) regarding the extension of the maturity of drawings related to the transferred claim. More generally, any claim transferred pursuant to subparagraph (b), shall be held by the transferee on the same terms and conditions as the claim was held by Banca d'Italia, except that (i) the transferee shall acquire the right to request early repayment under paragraph 9 only if it is a member, or the central bank or other fiscal agency of a member, and at the time of transfer the member's balance of payments and reserve position is considered sufficiently strong in the opinion of the Fund that its currency is used in transfers under the Financial Transactions Plan, (ii) if the transferee is a member or the central bank or other fiscal agency of a member, the reference to euros in paragraph 7 shall be deemed to refer to the transferee's currency, and in other cases it shall be deemed to refer to a freely usable currency determined by the Fund, (iii) payments related to the transferred claim shall be made to an account specified by the transferee, and (iv) references to business days (Rome) shall be deemed to refer to business days in the place where the transferee is situated.

(d) The price of a claim transferred pursuant to subparagraph (b) shall be as agreed between Banca d'Italia and the transferee.

(e) Banca d'Italia shall notify the Fund promptly of the claim that is being transferred pursuant to subparagraph (b), the name of the transferee, the amount of the claim that is being transferred, the agreed price for transfer of the claim, and the value date of the transfer.

(f) A transfer notified to the Fund under subparagraph (e) shall be reflected in the Fund's records if it is in accordance with the terms and conditions of this paragraph 10. The transfer shall be effective as of the value date agreed between Banca d'Italia and the transferee.

(g) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period as described in paragraph 6(b), the Fund shall pay interest to the transferee on the amount of the claim transferred for the whole of that period.

(h) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.

11. Effective Exchange Rate.

(a) Unless otherwise is agreed between Banca d'Italia and the Fund, all drawings, exchanges, and payments of principal and interest under this agreement shall be made at the exchange rates for the relevant currencies in terms of the SDR established pursuant to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulations of the Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value date of the transfer, exchange or payment. If this exchange rate determination date is not a business day in Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

(b) For purposes of applying the limit on drawings specified in paragraphs 1, 3(b), and 3(c), the euro value of each SDR-denominated drawing shall be determined and permanently fixed on the value date of the drawing based on the euro/SDR exchange rate established pursuant to Article XIX, Section 7(a) and the rules and regulation of the Fund thereunder for the second business day of the Fund before the value date of the drawing. If this exchange rate determination date is not a business day in Rome, such date shall be the last preceding business day of the Fund that is also a business day in Rome.

12. Changes in Method of Valuation of SDR.

If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers, exchanges and payments of principal and interest made two or more business days of the Fund after the effective date of the change shall be made on the basis of the new method of valuation.

13. Non-Subordination of Claims.

The Fund agrees that it will not take any action that would have the effect of making Banca d'Italia's claims on the Fund resulting from outstanding drawings under this agreement subordinate in any way to claims on the Fund resulting from any other borrowing effected pursuant to Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement.

14. Settlement of Questions.

Any question arising under this agreement shall be settled by mutual agreement between Banca d'Italia and the Fund.

13

15. Final Provisions.

(a) This agreement may be executed in duplicate counterparts, each of which shall be deemed an original and both of which together shall constitute but one and the same instrument.

(b) This agreement shall become effective on the date last signed below or the date on which Italy provides the concurrence that is required under Article VII, Section 1(i) of the Fund's Articles of Agreement for Fund borrowing of euros from Banca d'Italia, whichever is later.

For Banca d'Italia:

Mario Draghi
Governor

Date
For the International Monetary Fund:

Dominique Strauss-Kahn
Managing Director

Date

ALLEGATO 2

(articolo 3, comma 1, lettera e)

Norma di riassegnazione	Importo riassegnabile 2010
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	65.000.000
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388	9.000.000
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100	4.800.000
Articolo 11- <i>bis</i> del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.200.000

